


N. R.G. 2015/28404



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
SESTA SEZIONE CIVILE

...omissis

**Per questi motivi**

- 1) rigetta le eccezioni di incompetenza territoriale e di difetto di legittimazione, sollevata da parte convenuta UNICREDIT s.p.a.;
- 2) in accoglimento del ricorso proposto da ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI, inibisce alla predetta parte convenuta di dare corso a qualsiasi ulteriore forma di anatocismo degli interessi passivi con riferimento ai contratti di conto corrente già in essere o che verranno in futuro stipulati con consumatori, nonché di predisporre, utilizzare e applicare clausole anatocistiche nei predetti contratti;
- 3) ordina alla parte convenuta di provvedere entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza ad inserire sulla *home page* del suo sito *web* avviso riportante il dispositivo dell'ordinanza stessa, nonché a darne comunicazione a ciascun correntista consumatore, allegando copia del dispositivo dell'ordinanza al primo estratto conto trasmesso alla clientela secondo la periodicità e le modalità contrattualmente pattuite;
- 4) ordina a parte convenuta di curare entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza la pubblicazione del dispositivo dell'ordinanza stessa sui quotidiani "Il Corriere della Sera", "la Repubblica" e "Il Sole 24 Ore", con caratteri doppi rispetto al normale;
- 5) condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 286,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.

Si comunichi.

Milano, 9 luglio 2015

Il giudice

dott. Antonio S. Stefani

